

DIRETTIVA 89/106 CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

La Direttiva **89/106/CEE** "Prodotti da costruzione" ha lo scopo di consentire la libera circolazione ed il libero utilizzo dei materiali e dei prodotti da costruzione all'interno dell'Unione Europea al fine sia di rimuovere le barriere tecniche che di sviluppare il mercato interno. Ovviamente solo i prodotti ritenuti idonei all'impiego previsto potranno godere di tali vantaggi.

Un prodotto da costruzione è ritenuto idoneo se possiede quelle caratteristiche tecniche tali da assicurare alle opere in cui sarà impiegato il rispetto dei requisiti essenziali applicabili.

Per le costruzioni tali requisiti comprendono la resistenza meccanica, la sicurezza all'incendio, l'igiene e la salute, la sicurezza all'impiego, la protezione contro il rumore ed il risparmio energetico.

Le specifiche tecniche possono essere redatte da due organismi europei:

CEN - Comitato Europeo di Standardizzazione, che comprende gli Istituti Normativi Nazionali Europei e produce specifiche tecniche chiamate norme.

EOTA - Organizzazione Europea per il Benessere Tecnici, che produce specifiche tecniche chiamate linee guida.

Per valutare l'idoneità dei vari prodotti da costruzione è stato elaborato un complesso quadro normativo, valido in tutti i paesi UE, al fine di costruire strumenti uniformi di valutazione della qualità. In tali norme vengono presentati tutti i controlli necessari per il conseguimento ed il mantenimento del marchio CE.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 7 Aprile 2004, la direttiva **89/106/CEE** viene dotata del necessario supporto di norme tecniche armonizzate a livello nazionale. Questo primo pacchetto di circa 90 norme (al quale si aggiungono ulteriori 30 norme già dichiarate armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee) costituisce l'unico riferimento utilizzabile per la marcatura CE dei prodotti da costruzione che, a seconda delle famiglie di prodotto, sta progressivamente diventando obbligatoria.

Obbligo marcatura CE per i prodotti da costruzione

Con la UNI EN 1856-1 sui camini metallici, sono esattamente 100 le famiglie di prodotto, coperte da altrettante norme europee armonizzate, in regime di marcatura CE obbligatoria. Dal 10 aprile i prodotti interessati possono essere immessi sul mercato solo se dotati di marcatura CE.

Dal 10 aprile 2002, data di inizio del regime obbligatorio di marcatura CE per i cementi comuni secondo la UNI EN 197-1, prima norma armonizzata ai sensi della direttiva 89/106, l'obbligo di marcatura CE è scattato per 16 famiglie di prodotto (oltre al cemento, i geotessili, gli appoggi strutturali e gli impianti di sollevamento

delle acque reflue per edifici e cantieri), mentre nel 2003 l'obbligo ha riguardato altri 24 prodotti (accessori per serramenti, prodotti prefabbricati di calcestruzzo, additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione, isolanti termici, calci da costruzione ed elementi di pietra naturale per pavimentazioni esterne). Il boom c'è stato nel 2004 con 44 norme europee armonizzate entrate in regime di marcatura CE obbligatoria (materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate e per adduzione e scarico dell'acqua, sistemi fissi di lotta contro l'incendio, aggregati, camini di laterizio). Complessivamente sono 160 le norme europee citate in Gazzetta europea (di cui 100 in regime obbligatorio e le rimanenti 60 in regime volontario) su un totale di 258 norme emanate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione). L'aspetto decisamente innovativo è che il contenuto tecnico di queste norme non viene imposto agli operatori del settore, ma dagli stessi discusso, concordato e stabilito, con conseguente enorme vantaggio in termini di trasparenza del mercato. Per poter beneficiare di tali vantaggi tutti gli attori del processo di costruzione (quindi non solo produttori ma anche committenti, progettisti e imprese) devono affrontare la sfida della marcatura CE con spirito di innovazione e di miglioramento della qualità delle costruzioni, abbandonando posizioni che portano ad avere atteggiamenti passivi e conservativi e che vedono alcune categorie "scoprire" l'esistenza di una norma armonizzata solo qualche giorno prima delle fine del periodo di coesistenza, ovvero 21 mesi dopo l'emanazione della norma da parte del CEN e chiedere uno slittamento della sua entrata in vigore.